



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti in materia di ricostruzione privata e pubblica e disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell'art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189"

Il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, On. Avv. Giovanni Legnini, nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2020, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legge n. 109 del 28.09.2018, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto l'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: *"All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114"*;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto l'art. 2, secondo comma, del decreto n.189 del 2016, il quale prevede che, per l'esercizio delle funzioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

attribuite, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 6, secondo comma, del decreto legge n.189 del 2016, che disciplina le tipologie di soggetti legittimati alla richiesta di concessione del contributo ai fini della ricostruzione per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

Visto l'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cd. "Milleproroghe"), come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che introduce un nuovo comma all'art. 6 del sopracitato decreto legge n.189 del 2016, secondo cui *"I soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalità per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3"*;

Ritenuto necessario modificare il comma 5, dell'articolo 12, dell'ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 al fine di superare il disallineamento temporale tra il comma 1 e il comma 5 del medesimo articolo 12;

Ritenuto altresì opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze e nelle leggi vigenti con riferimento agli Enti parco interessati dagli interventi di ricostruzione post-sisma;

Ritenuto inoltre, al fine di garantire e agevolare le attività previste dalle ordinanze commissariali in deroga,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

ai sensi dell'art.11, secondo comma, del decreto legge 76 del 2020, dover dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, e 8, comma 1, ultimo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, prevedendo l'istituzione dell'elenco dei professionisti per l'esercizio delle funzioni di responsabile unico del procedimento, delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento, l'affidamento degli incarichi di progettazione e per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi;

Ravvisata, infine, la necessità di modificare ed integrare la disciplina degli interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici stabilita con Ordinanza n.42 del 2017, tenuto conto dell'entità del risorse previste dall'articolo 24, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, della percentuale delle risorse destinabili al finanziamento delle misure previste dal comma 1 e dal comma 2 del sopra menzionato articolo 24, della gravità dei danni subiti dal tessuto economico – produttivo esistente nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dell'esigenza di consentire al maggior numero delle micro, piccole e medie imprese di accedere all'agevolazione in parola;

Vista la nota del 19 marzo 2021 prot. 0005470, acquisita al protocollo in data 22 marzo 2021 prot. n. CGRTS 0008616-A, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'approvazione delle modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere ai fini di rendere immediatamente operative disposizioni di legge, di aggiornare i termini di programmazione delle attività di ricostruzione, di chiarire l'ambito di applicazione delle ordinanze;

Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 7 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DISPONE

Articolo 1

(Differimento termini e disposizioni integrative in materia di ricostruzione privata)

1. In ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato articolo 119 del decreto-legge 34/2020 (cosiddetto “superbonus”), nonché in considerazione delle criticità operative connesse alla situazione epidemiologica, il termine di cui al comma 2, dell’articolo 5, dell’ordinanza n.108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall’articolo 8, comma 8, lett. a) e b) dell’ordinanza n.111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all’art. 8, comma 8, lett. c) dell’ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021.
2. All’articolo 12 dell’ordinanza commissariale n. 111 del 23 dicembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 1 le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 20 aprile 2021”;
 - b.al comma 5 le parole “entro il 15 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 30 aprile 2021”;
 - c.al comma 7 le parole “entro il 31 marzo 2021” sono sostituite con le parole: “entro il 20 aprile 2021”.
3. Ai nulla osta di competenza dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si applicano per le tipologie di interventi edilizi conformi al preesistente, ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020, le disposizioni previste dall’art. 8 dell’ordinanza n.100/2020, dal D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31 con particolare riferimento alle disposizioni di cui alle lettere a1, a2, a3 e a29 dell’Allegato A, nonché dall’art. 12, secondo comma, del decreto Sisma.
4. Fatte salve le disposizioni vigenti a livello regionale, sono soggetti alle autorizzazioni e nullaosta, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 11 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla valutazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

incidenza ambientale ai sensi della direttiva 92/43CEE “Rete Natura 2000”, tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, quelli che determinano aumento delle superfici o delle volumetrie degli edifici nonché quelli che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio e dei valori dell’ambiente, della flora, della fauna, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.

5. Con Protocollo d'intesa, sottoscritto dal Commissario straordinario e dagli Enti Parco di cui al comma 3, sono regolate le modalità di collaborazione ritenute opportune ai fini della ricostruzione pubblica e privata nei territori compresi nei parchi.

Articolo 2

(Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all’Ordinanza n.110 del 2020)

1. Al fine di supportare le attività caratterizzate dai requisiti di urgenza e particolare criticità, previste dalle ordinanze commissariali in deroga, emanate ai sensi dell’ordinanza 110/2020, attuativa delle disposizioni di cui all’art.11, secondo comma, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, è istituito:

- l'elenco dei professionisti per l’esercizio delle funzioni di supporto al responsabile unico del procedimento (r.u.p.) di cui all’articolo 31, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- l'elenco dei prestatori dei servizi di progettazione e di verifica della progettazione, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- l'elenco dei commissari di gara ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- l'elenco dei collaudatori ai sensi dell’articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Gli elenchi sono formati e tenuti da Invitalia nell’ambito delle convenzioni in essere con la Struttura commissariale.

2. Ai fini dell'iscrizione nell’elenco, i soggetti devono possedere i requisiti professionali attestanti le competenze tecniche, economico-finanziarie, amministrative, organizzative e legali, nonché i requisiti di integrità morale, secondo quanto previsto dalle Linee Guida nn. 1 e 3 dell’Anac, aggiornata con delibera 11 ottobre 2017, n.1007.

3. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali in deroga, i soggetti attuatori possono avvalersi di professionalità qualificate individuate, anche su proposta dei sub commissari, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, anche attingendo agli elenchi di cui al comma

1. Agli stessi elenchi possono attingere i sub commissari per la nomina di figure professionali di supporto alle attività di propria competenza.

4. Ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al primo comma, i professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto legge n.189 del 2016, e devono dichiarare le competenze e le specializzazioni professionali documentate dalle concrete esperienze maturate, dalla struttura organizzativa e dai relativi fatturati.

Ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi precedenti si applica l'art. 1, secondo comma, lett.a bis) e lett.b) del decreto legge n.76 del 2020, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

5. All'articolo 4 dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole *“sono coadiuvati dall'Ufficio di supporto di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020”* sono sostituite dalle seguenti: *“sono coadiuvati dal Servizio per il supporto ai sub Commissari e per l'attuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza n. 106 del 2020”*;

b) il comma 4 è abrogato.

6. All'articolo 5, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, le parole *“con l'Ufficio monitoraggio, e stato di attuazione dei programmi”* sono sostituite dalle seguenti: *“con l'Ufficio Monitoraggio, Stampa e comunicazione istituzionale”*.

Art. 3

(Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. n. 76)

1. In vista della necessità di provvedere alla urgente redazione ed approvazione di progetti definitivi relativi agli interventi che saranno individuati con le ordinanze speciali ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, è istituito un fondo di accantonamento destinato a finanziare gli eventuali maggiori oneri scaturenti dalla approvazione dei progetti medesimi rispetto agli importi stimati con le ordinanze speciali. Il Fondo, denominato “Fondo di accantonamento per



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

le ordinanze speciali” è istituito a valere sul fondo di cui all’articolo 4 del decreto legge n.189 del 2016 per un ammontare di € 20 milioni.

2. Il Commissario straordinario, acquisita l’approvazione del progetto definitivo e riscontrato l’eventuale maggior importo rispetto a quello stimato nell’ordinanza speciale, provvede con decreto alla copertura dell’importo eccedente, sempreché non sia possibile attingere ad eventuali economie maturate nell’ambito degli stanziamenti contenuti nelle medesime ordinanze speciali.

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all’Ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017, come modificata dall’Ordinanza n. 53 del 24 aprile 2018 in materia di interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici ai sensi dell’art. 24 del decreto legge 24 agosto 2016, n. 189)

1. All’Ordinanza n. 42 del 2017, come modificata dall’Ordinanza n.53 del 2018, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a)all’articolo 5, comma 1, dopo le parole “18 aprile 2005,”, sono aggiunte le parole “*nonché le attività libero professionali esercitate in forma individuale*”;

b)all’articolo 5, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole “*Le micro, piccole e medie imprese proponenti, incluse le attività libero professionali esercitate in forma individuale, devono essere già costituite, ovvero in possesso della partita IVA, alla data del verificarsi dell’evento sismico riguardante il Comune in cui è localizzata la sede operativa oggetto del programma di spesa proposto;*”;

c)all’articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:

“1-bis. *Qualora le spese ammissibili esposte dalle imprese destinatarie della misura dovessero eccedere l’importo di euro 30.000,00 previsto al comma 1, il finanziamento agevolato è concesso fino a concorrenza del suddetto importo.*”;

d)all’articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole “*I programmi di spesa devono essere realizzati in una sede operativa dell’impresa proponente localizzata in un Comune ricompreso negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016.*”;

e)all’articolo 6, comma 3, la lettera a), è sostituita dalla seguente:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

“a) ferma restando l'intervenuta dichiarazione di inagibilità, avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 9;”;

f) all'articolo 9, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le domande di agevolazione, corredate dei programmi di spesa e della documentazione indicata al successivo comma 5, devono essere presentate al Soggetto gestore utilizzando la modulistica redatta secondo lo schema che sarà approvato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento, da adottarsi entro sette giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Il provvedimento commissariale di cui al precedente periodo indicherà anche i termini di presentazione delle domande di agevolazione e sarà pubblicato, oltretutto sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, anche sui siti istituzionali dei Presidenti di Regioni – Vicecommissari e del Soggetto gestore.”;

g) all'articolo 9, comma 3, le parole “Entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione prevista dal comma 2 del precedente art. 4,” sono sostituite dalle parole “Entro sette giorni dalla pubblicazione del provvedimento commissariale di cui al comma 2,”;

h) all'articolo 9, comma 9, le parole “sopravanzi significativamente le” sono sostituite dalle parole “risulti almeno pari al centotrenta per cento delle”.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione dell'art. 17-quater, quinto comma, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21)

1. A valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto Sisma, è istituito un fondo pari ad € 600.000,00 (seicentomila euro) per l'anno 2021, destinato al rimborso del pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire a favore dei soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, all'allegato 2 e all'allegato 2-bis del decreto Sisma, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016-2017.

2. Il rimborso concesso ai soggetti di cui al comma precedente, è pari al cento per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiesto dal Comune ai sensi degli articoli 16 e 17 D.P.R. 6 giugno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

2001, n. 380.

3. I soggetti legittimati ad ottenere il contributo di cui ai commi precedenti presentano domanda al Commissario straordinario, documentando l'entità del contributo richiesto dal Comune competente e producendo il contratto di locazione o altra documentazione comprovante la vigenza del rapporto di locazione alla data del sisma.

4. Il Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei presupposti, dispone la concessione del contributo in favore del richiedente. L'erogazione del relativo importo potrà essere disposto direttamente sul conto corrente istituzionale del Comune.

Art. 6

Modifiche all'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica

All'art. 11, comma 1, dell'Ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 le parole "che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto legge 189/2016" sono sostituite dalle seguenti: "che grava sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell'art. 4 del decreto legge 189/2016".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei Conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. E' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini